

**UNICA**

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO  
DI ECCELLENZA



*Giurisprudenza*

# STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

Semestrale

ISSN 1971-5692

VOLUME LXV  
2024/2

ESTRATTO



**JOVENE**

## STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

ISSN 1971-5692

ISBN 978-88-243-2893-7

Rivista del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari  
Centro dipartimentale di eccellenza in Diritto, innovazione e sviluppo sostenibile  
Law, Innovation and Sustainable Development (DISS/LISD)

Gli Studi economico-giuridici ospiteranno, nel segno del pluralismo scientifico e metodologico che da sempre caratterizza il periodico, ricerche scientifiche di studiosi italiani e stranieri in materia giuridica ed economica.

**Direttore responsabile:** CRISTIANO CICERO (cicero@unica.it)

**Comitato di direzione:** Aldo Berlinguer - Marco Betzu - Valeria Caredda - Corrado Chessa - Pietro Ciarlo - Giovanni Cocco - Paoloefisio Corrias - Andrea Deffenu - Gianmario Demuro - Rossella Fadda - Riccardo Fercia - Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) - Margareth Helfer (Universität Innsbruck) - Franck Laffaille (Université Sorbonne Paris Nord) - Giuseppe Lorini - Angelo Luminoso - Anna Maria Mancaleoni - Ilenia Ruggiu - Maria Virginia Sanna - Francesco Seatzu - Francesco Sitzia - Marek Smolak (Adam Mickiewicz University) - Anna Paola Ugas - Stephan Wolf (Universität Bern)

**Comitato scientifico nazionale:** Vincenzo Barba - Alberto Maria Benedetti - Emanuele Bilotti - Roberto Bin - Roberto Calvo - Andrea Cardone - Raffaele Caterina - Fulvio Cortese - Vincenzo Cuffaro - Tommaso dalla Massara - Paolo Di Lucia - Iole Fargnoli - Vincenzo Ferrari (Università di Milano) - Giampaolo Frezza - Matilde Girolami - Antonio Incampo - Pasquale Laghi - Sara Landini - Raffaele Lener - Sara Longo - Enrico Minervini - Andrea Nervi - Stefano Pagliantini - Salvatore Patti - Giovanni Perlingieri - Fabrizio Piraino - Claudio Scognamiglio - Vito Velluzzi - Pietro Virgadamo - Roberto Virzo - Andrea Zoppini

**Comitato scientifico internazionale:** Christian Baldus (Universität Heidelberg) - Adoración Castro Jover (Universidad del País Vasco) - María José Bravo Bosch (Universidad de Vigo) - Sylvaine Laulom (Université de Saint-Etienne - Avocate générale à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation française) - Guillaume Le Floch (Université de Rennes) - Marc Pichard (Université Paris Nanterre) - Johannes Platschek (Ludwig-Maximilians-Universität München) - Laura Sautonnie Laguonie (Université de Bordeaux) - Jorge Enrique Viñuales (University of Cambridge) - Constantin Willems (Philipps Universität Marburg)

**Comitato esterno di valutazione:** Enrico Mario Ambrosetti - Stathis Banakas (University of East Anglia) - Maria Caterina Baruffi - Ettore Battelli - Gabriele Carapezza Figlia - Francesca Carimini - Marina Castellaneta - Enrico Caterini - Alessandro Ciatti Càimi - Claudio Colombo - Edoardo Ferrante - Vincenzo Ferrante - Alessandro Ferrari - Vincenzo Ferrari - Arianna Fusaro - Mauro Grondona - Simona Grossi (Loyola Law School) - Marco Ieva - Claudia Irti - Paola Lambrini - Lorenzo Mezzasoma - Salvatore Monticelli - Antonio Musio - Luigi Nonne - Vittorio Occorsio - Massimo Palazzo - Angel Tinoco Pastrana (Universidad de Sevilla) - Francesco Paolo Patti - Maria Pia Pignalosa - Massimo Proto - Maddalena Rabitti - Ilaria Riva - Roberto Senigaglia - Aziz Tuffi Saliba (Federal University of Minas Gerais) - Loredana Tullio - Giovanni Maria Uda - Abel Benito Veiga Copo (Comillas Universidad Pontificia) - Vincenzo Zeno Zencovich

**Comitato editoriale:** Daniele Amoroso - Luca Ancis - Stefano Aru - Fabrizio Calisai - Alessandra Camedda - Federico Cappai - Nicolas Carrillo Santarelli - Stefania Cecchini - Andrea Chelo - Alice Cherchi - Gabriele Civello - Giovanni Coinu - Valentina Corona - Maria Francesca Cortesi - Silvia Corso - Giuseppina De Giudici - Carlo Dore - Maurizio Ferrari - Silvia Izzo - Alessandra Leuzzi - Olimpia Giuliana Loddo - Giovanni Manca - Anna Maria Mandas - Marcella Martis - Enrico Maria Mastinu - Lorenzo Moroni - Federico Onnis Cugia - Daniela Pappada - Carlo Pilia - Elisabetta Piras - Alessandra Pisu - Stefania Puddu - Marianna Rinaldo - Luca Sitzia - Silvia Viaro

### **Sede del comitato editoriale:**

Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Cagliari  
Viale Sant'Ignazio 17 - 09121 Cagliari - Italia  
email: studicagliari@unica.it

### **Sede amministrativa:**

JOVENE EDITORE  
Via Mezzocannone 109  
80134 Napoli - Italia  
www.jovene.it info@jovene.it

MAURO GRONDONA

LA DIMENSIONE ERMENEUTICA  
DEL CONTRATTO IN NICOLÒ LIPARI  
E LE POTENZIALITÀ DEL TESTUALISMO CONTRATTUALE  
IN MEMORIAM (1934-2024)

1. Riprendo molto volentieri in questa sede, grazie alla amichevole cortesia di Cristiano Cicero, alcune frammentarie considerazioni (minimamente sviluppandole) che avevo avuto modo di svolgere in occasione del convegno peruviano in onore di Nicolò Lipari, organizzato dal prof. José Leyva Saavedra a Lima (ma anche in modalità ibrida) nei giorni 28-31 ottobre 2021, e che, in forma più sintetica, sono già apparse in *Pactum on line* (28 agosto 2024)<sup>1</sup>.

Il prof. Lipari (scomparso – splendido novantenne – il 31 luglio 2024)<sup>2</sup> ha condotto, da più di un cinquantennio – se vogliamo fissare il *terminus a quo* nel 1968, anno nel quale venne pronunciata la famosa prolusione barese, intitolata *Il diritto civile tra sociologia e dogmatica (Riflessioni sul metodo)*<sup>3</sup> –, e come ben noto, una battaglia per un radicale rinnovamento metodologico.

---

<sup>1</sup> <https://rivistapactum.it/la-dimensione-ermeneutica-del-contratto-in-nicolo-lipari-tra-testo-e-contesto-in-memori-1934-2024/>.

<sup>2</sup> Il suo testamento culturale, intellettuale, metodologico va allora oggi retrospettivamente individuato in N. LIPARI, *Vivere il diritto*. A colloquio con Gabriele Carapezza Figlia, Vincenzo Cuffaro e Francesco Macario, Napoli, ESI, 2023 (*ivi*, p. 155, un rinvio espresso al suo *Elogio della giustizia*, Bologna, il Mulino, 2021: «[...] un libretto che considero in qualche modo il mio testamento spirituale da giurista»; ma, ora, il suo testamento esistenziale a più largo raggio è in N. LIPARI, *A proposito del tempo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3/2024, p. 817 ss.

<sup>3</sup> Originariamente pubblicata in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 297 ss., poi in *Le prolusioni dei civilisti*, III (1940-1979), Napoli, ESI, 2012, p. 3135 ss.

Si tratta di una battaglia – va subito precisato – che su taluni (ma direi invero molti) aspetti è stata vinta; e oggi, semmai, si tratta di analizzarne criticamente alcuni effetti, o alcuni eccessi.

Tale rinnovamento si è soprattutto mosso nel segno della ermeneutica giuridica e nel segno del diritto quale pratica sociale. Un diritto, e dunque una regola giuridica, che l'interprete (e in particolare il giudice) è legittimato a costruire, a partire dalle specifiche esigenze del caso concreto – da cui un costante esercizio di ermeneutica costruttiva, la quale collega l'interesse concreto, alla ricerca di un riconoscimento giuridico e quindi alla ricerca dell'attribuzione di rilevanza giuridica, con la complessiva assiologia ordinamentale, al cui interno possono individuarsi, appunto, quegli spazi onde una costruzione ermeneutica in vista della effettiva tutela del 'nuovo' interesse.

Tutto ciò, è chiaro, significa che l'intera operazione ermeneutica deve essere impostata e svolta con sensibilità politica e nella chiave della politica del diritto contemporaneo, ovvero: massima espansione della libertà individuale e massima protezione di tale libertà, contro eventuali attacchi condotti all'insegna della asimmetria. Il che, ovviamente, può risultare difficilmente conciliabile, almeno in talune circostanze, soprattutto se non si voglia dimenticare l'aureo principio metodologico della conoscenza conseguita attraverso l'errore e grazie all'errore (ma questo rilievo porterebbe invero il discorso troppo lontano: basti qui osservare, sul punto, che una società aperta presa effettivamente sul serio, e cioè, in primo luogo, valutata in termini di filosofia politica, dovrebbe conoscere un forte legame tra libertà individuale e responsabilità individuale, con un conseguente e inevitabile arretramento di quel paternalismo giuspolitico che invece guarda con sfavore all'errore e con favore alla protezione, sotto ogni ambito; ma la società aperta è la società del rischio, non la società dell'immobilismo protettivo e del timore di massa per la diversità e per il conflitto; la società aperta è una società competitiva e perciò conflittuale).

Ma torniamo alla lezione metodologica di Nicolò Lipari.

Se collochiamo il diritto (un diritto, inteso, naturalmente, quale meccanismo di ordine sociale e quindi di ordinamento sociale; ma il rapporto tra ordine – sociale e giuridico – e ordinamento – sociale e giuridico – non è così semplice e immediato come a prima vista potrebbe magari apparire, se ci si sottragga a ogni automatismo qualificatorio, sia esso di carattere prevalentemente giuridico, ovvero pre-

valentemente sociologico), come appunto fa Nicolò Lipari, all'interno della duplice (ma unitaria) dimensione ermeneutica e prasseologica, non c'è alcun dubbio che tanto il volto del diritto, quanto i tempi in cui il diritto cambia, quanto, ancora, le modalità attraverso cui il diritto cambia vengano significativamente trasformati – nel senso, ovviamente, della progressiva, ma necessariamente non traumatica (e qui il compito deontologico dell'interprete è fondamentale), apertura ordinamentale.

Ci veniamo infatti a trovare di fronte a un diritto, e a un complessivo apparato ordinamentale e regolatorio, proiettati (*ope iudicis*) prevalentemente sui contesti che non sui testi. Testi del legislatore e della giurisprudenza: invero, una società veloce e dinamica come è quella attuale richiede, spesso, una produzione di giuridicità che non solo non può attendere i tempi legislativi, ma nemmeno quelli giurisprudenziali. Ecco che, allora, emerge come fondamentale il ruolo della prassi contrattuale, e dunque della autonomia privata, che proprio in una società largamente globalizzata trova la propria legittimazione, tanto empirica, ovvero materiale, quanto ordinamentale, appunto rispetto al contesto sociale e economico di riferimento: un contesto che, in tanto in quanto largamente globalizzato, è tale da operare quale sintesi dinamica e trasversale della libertà e della creatività dei singoli, cioè dell'autentico fondamento della giuridicità; una giuridicità, qui, a forte trazione sociale, che nel diritto è sempre il *prius*; il che, ovviamente, non significa, meccanicamente, che il *posterius* sia poi il mero rispecchiamento di quel *prius*.

2. Affermando ciò che ho da ultimo affermato (ovvero privilegiando una concezione dell'autonomia privata operante quale primaria fonte del diritto, e che come tale dunque svolge, in competizione con la giurisprudenza, un centralissimo ruolo trasformatore dell'ordinamento) so di aver detto qualcosa che Nicolò Lipari non avrebbe condiviso (perché, lo anticipo, ma è assai facilmente intuibile, la primazia della libertà contrattuale all'interno del quadro delle fonti del diritto porta con sé la rivalutazione del testo contrattuale, nonché, sul piano metodologico, la rivalutazione del testualismo ermeneutico), e infatti tengo qui in particolare presente un suo saggio del 2006, dal titolo: *Per una revisione della disciplina sull'interpretazione*

e sull'integrazione del contratto?<sup>4</sup> (con un significativo punto interrogativo finale).

Proprio nella prima pagina di questo scritto si legge (e riferisco alla lettera le sue parole) che la rottura del principio classico della statualità del diritto suggerisce la ricerca di itinerari nuovi per l'affermazione di modelli giuridici comuni, capaci di sottrarre ad una logica di segno esclusivamente mercantile l'imperante prospettiva della globalizzazione.

È evidente che Nicolò Lipari guarda alla globalizzazione in chiave negativa, e questa chiave negativa dipende ovviamente dall'enfasi posta sul lato economico della globalizzazione (una economia che, in questa luce, degenera in economicismo, che tutto fagocita, e che soprattutto colpisce, o comunque insidia, la dimensione non patrimoniale dell'essere umano).

Io mi permetto di tornare a rilevare, però, che l'autonomia privata e, più in generale, la libertà individuale è un fattore di emancipazione individuale e quindi di trasformazione sociale, e dunque una autonomia privata a raggio globale può certamente svolgere una funzione socialmente benefica. Il che, a ben vedere, sta avvenendo, e da alcun tempo: costante potenziamento e espansione della libertà personale (pensando ovviamente alla libertà all'interno di una società aperta). Un potenziamento e una espansione, che, però, dovrebbero attuarsi all'interno di una logica comunitaria, dato che ogni essere umano vive all'interno di un contesto di riferimento: il che non ha nulla di contraddittorio con l'idea di libertà individuale; ovvero, detto con altre parole: proprio affinché la libertà individuale possa proficuamente e beneficamente svilupparsi abbisogna di un contesto comunitario all'interno del quale essa possa svolgersi dialetticamente fino in fondo, così non rinunciando né all'idea di limite, né a quella di competizione; anzi, si può aggiungere che in tal modo il contesto comunitario opera alla stregua di un *tertium comparationis*.

Non sarà un caso, del resto, se, negli ultimi anni e con sempre maggiore insistenza, si registra una reazione anche, o soprattutto, di carattere psicologico contro l'espansione della libertà<sup>5</sup>: ciò non stupi-

<sup>4</sup> In *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3/2006, p. 711 ss.

<sup>5</sup> Indicazioni molto significative (proprio perché critiche) si possono leggere in una recentissima intervista a Alain Ehrenberg, a cura di Francesca Borrelli e ap-

sce, peraltro, perché la pratica della libertà è molto coinvolgente, se non defaticante, innanzitutto sotto il profilo psicologico, e non ogni persona ha la forza psicologica per un pieno esercizio della libertà. Osservazione, quest'ultima, a ben vedere (se mi è consentita una breve divagazione, ma che del resto va al cuore della libertà, e quindi della libertà del volere, ovvero, di una volontà che si fa norma<sup>6</sup>), che si adatta perfettamente, pur in senso critico, a una certa declinazione dell'idea di sovranità del consumatore, che ha una sua indiscutibile valenza politica – da difendere e al limite da potenziare –, ma che può al contempo diventare un'assunzione teorica beffarda, se ad esempio la si cala all'interno di una discutibilissima retorica europea della concorrenza in materia di servizi pubblici essenziali: ambito in cui, invece, il monopolio statale, come la letteratura specialistica di impostazione empirica attesta, è decisivo, nell'interesse del consumatore, perché maggiore è l'efficienza del servizio (il caso della statunitense Amtrak è altamente istruttivo)<sup>7</sup>. Se allora pensiamo al paradigma concorrenziale della sovranità del consumatore ci troviamo di fronte a una libertà, e qui, in particolare, alla libertà di scelta dell'operatore, che ha una componente psicologicamente usurante, la quale va a incidere direttamente sulla portata sociale del benessere individuale<sup>8</sup>. È chiaro – per concludere questa divagazione –, del resto, che la questione teorica sottostante è assai delicata, e vede una netta contrapposizione tra Stati Uniti e Europa intorno a ciò che la concorrenza, nelle due aree indicate, sia o debba essere; a partire dal nome: la statunitense *Antritrust Law* combatte i cartelli tra imprenditori, laddove l'europea *Competition Law* combatte esclusivamente il monopolio,

---

parsa in *Alias*, domenica 29 settembre 2024: *Alain Ehrenberg, imprenditori del sé, un diktat per la psiche*: <https://ilmanifesto.it/alain-ehrenberg-imprenditori-del-se-un-diktat-per-la-psiche>.

<sup>6</sup> Cfr. ora infatti T. DALLA MASSARA e G. RAMETTA (a cura di), *Il volere che si fa norma. Quaderno primo – Dialoghi tra giuristi e filosofi*, Bologna, il Mulino, 2024 (in corso di stampa nel momento in cui scrivo).

<sup>7</sup> R. PIKER, *The Interstate Commerce Act and the Sherman Act: Playing Railroad Tycoon*, in 95 *Marquette Law Review*, 2011, p. 1135 ss.

<sup>8</sup> In senso assai più ampio e prospettico, molte indicazioni si possono ora rinvenire nel saggio di B. ACKERMAN, *The Postmodern Predicament – Existential Challenges of the Twenty-First Century*, New Haven & London, Yale Univ. Press, 2024.

che agli occhi europei è sempre negativo, contrariamente a quanto accade negli Stati Uniti, ove, in sostanza, è considerato una forma di retribuzione, a fronte dello sforzo e dell'inventiva, e quindi rappresenta un elemento economicamente e socialmente apprezzabile, nella stessa logica che porta a tutelare le opere dell'ingegno.

Ma torno subito a Lipari, e lo faccio aggiungendo la seguente considerazione, che si ricollega al rilievo di cui sopra, in difesa di una espansione della libertà individuale assunta a centralissima fonte del diritto, e comunque a centralissimo fattore di trasformazione ordinamentale: proprio una visione del diritto connotata in termini contestuali e in termini prasseologici dovrebbe apertamente sostenere la concezione di un'autonomia privata tutta proiettata sul versante delle fonti del diritto, appunto perché la libertà individuale, letta rispetto a un contesto globalizzato, produce, nei vari ambiti in cui essa incide (dall'ambito familiare all'ambito contrattuale – il che porta l'attenzione sulla libertà negoziale e sulla volontà negoziale, che oggi paiono conoscere un rinnovato successo non solo concettuale ma operativo, proprio perché il pieno recupero della negozialità è il portato del successo sociale della libertà individuale quale, appunto, fattore trasformativo, tanto sociale quanto giuridico), una serie di regole che poi gli ordinamenti giuridici dovrebbero essere fisiologicamente incentivati ad accogliere al loro interno, appunto nella logica (tra sociologia e dogmatica, tra le quali non ci dovrebbe essere contrapposizione, ma feconda compenetrazione)<sup>9</sup> del contesto, o dei contesti (posto che globalizzazione non vuole affatto dire distruzione delle peculiarità, in senso ampio, sociali, che ci possono essere e che in effetti ci sono).

3. Orbene, la prospettiva giusmetodologica elaborata e difesa da Nicolò Lipari (ma allora è doveroso richiamare un altro illustre studioso, questa volta non civilista ma teorico del diritto, molto impegnato sul fronte del rinnovamento metodologico: mi riferisco a Francesco Viola; entrambi hanno appunto lavorato, in questi ultimi anni,

---

<sup>9</sup> Cfr. quanto sul punto ha delicatamente rilevato P. FEMIA, *Dentro e fuori. La didattica del diritto privato oggi*, in *Accademia*, 2/2023, p. 459 ss., spec. pp. 474-475, circa l'atteggiamento critico di Pietro Perlingieri rispetto al 'dogmatismo sociologico' di Nicolò Lipari.

pressoché all'unisono, per una indispensabile, e auspicabilmente radicale, *renovatio doctrinae*, ovvero della teoria generale del diritto e della teoria generale del contratto) mette, del tutto coerentemente, l'accento sulla politicità (non, ovviamente, sulla politicizzazione, che è parola negativamente connotata e del tutto impropria, almeno in quest'ambito) dell'interprete, in primo luogo del giudice, ma senza dubbio anche del giurista teorico, così come, del resto, del giurista pratico, quando appunto quest'ultimo avverta la propria dimensione politica, ovvero la propria, potenziale, forza trasformativa, in quanto produttore di argomentazioni giuridiche dirette a sostenere la difesa, e quindi la rilevanza giuridica, di determinati interessi.

La politicità dell'interprete va di pari passo con la responsabilità sociale di quest'ultimo, nel senso che la consapevolezza, da parte dell'interprete, di svolgere un ruolo politicamente rilevante, in chiave sociale, lo porta (o lo dovrebbe portare) a una responsabilizzazione, anche qui sociale (nel senso più ampio dell'espressione, ovvero una responsabilizzazione che copre pressoché tutto il campo dell'azione – individuale e sociale), in forza della quale il lavoro dell'interprete ha una diretta incidenza sociale, cioè, s'intende, ha una diretta incidenza socialmente e giuridicamente trasformativa: dunque, una trasformazione giuridica fondata sulla persuasività argomentativa, la quale, a sua volta, è fondata sulla oggettività materiale e spirituale della dimensione sociale, in questo senso cardine ordinamentale, ovvero perno delle relazioni tra i singoli e di ogni consorzio umano.

Una tale impostazione rende ovviamente discutibili tutte quelle prospettive che guardano invece al lavoro del giurista come a una attività strettamente tecnico-applicativa, assiologicamente neutra, o neutrale. Non è così: il che non significa affatto, naturalmente, che il perimetro metodologico e operativo del giurista sia allora quello del soggettivismo assiologico, o, ancor peggio, dell'arbitrio assiologico, e dunque della incontrollabilità della decisione (se si pensa al giudice) o della fantasiosità (nel senso di capricciosità e di bizzarria, non certo nel senso di quella indispensabile fantasia giuridica ancora oggi troppo spesso conculcata<sup>10</sup>) della proposta teorica (se si pensa allo studioso).

---

<sup>10</sup> Cfr. infatti, con nettezza, il seguente rilievo di P. GROSSI, *La fantasia nel diritto*, in *Quad. fiorentini*, XV, 1986, p. 589 ss., a p. 589: «I giuristi non possono

Al contrario, la non neutralità assiologica dell'interprete esprime l'idea (difficilmente negabile, anche se per ragioni giusideologiche può certamente essere contestata e anzi rigettata) che l'interprete è responsabilizzato in quella tanto delicata quanto indispensabile attività intellettuale (e culturale) che esprime il cuore del lavoro giuridico: leggere le regole giuridiche sempre alla luce dei contesti, quindi adeguando le regole ai contesti, e non viceversa (certo, con il limite di una ragionevolezza giuspolitica che, nel tempo presente, coincide con la difesa dello stato di diritto e quindi della società aperta, al di là e oltre ogni schematismo e formalismo giuridici, di ieri e di oggi: come – per rievocare l'aureo principio – non ci sono discipline ma problemi, così non ci sono gabbie concettuali da applicare meccanicisticamente alla realtà, ma c'è una realtà cui offrire una risposta contestualmente adeguata).

4. La nostra dottrina, da questo punto di vista, se guardiamo al passato, ha un sicuro punto di riferimento: penso naturalmente a Tullio Ascarelli, che, in chiave metodologica, era sicuramente un giurista ermeneutico, anche in conseguenza della sua amicizia personale con Josef Esser<sup>11</sup>.

Condividere l'approccio giusermeneutico significa, detto qui molto in breve, essere giuristi storicisti, e proprio Ascarelli ha sempre fatto professione di storicismo di stampo crociano.

Nel saggio di Lipari, che ho richiamato, in tema di interpretazione e di integrazione del contratto, egli, tra l'altro, si sofferma sulla

---

permettersi il lusso della fantasia". Ho sempre letto con uno sgomento profondo questa frase del mio vecchio maestro Piero Calamandrei, e volentieri l'ho collocata nell'urna di quel masochistico positivismo giuridico di cui si sono cibati avidamente e si sono saziati soddisfatti i nostri padri; volentieri l'ho sempre letta come il segno d'un territorio irrecuperabilmente passato, al quale mi sento di non appartenere»; passaggio ripreso e adesivamente commentato da P. CAPPELLINI, *Paolo Grossi, il Maestro*, in *I Georgofili*, 2022 (ma 2023), che raccoglie le relazioni della *Giornata di studio: Storia e diritto nell'esperienza dell'Accademia - Ricordo di Paolo Grossi ai Georgofili*, 18 novembre 2022 (Relatori Paolo Cappellini, Giovanni Cazzetta, Alberto Germanò, Antonio Jannarelli, Ferdinando Albisinni, Luigi Costato), p. 432 ss., a p. 434.

<sup>11</sup> Attestata in particolare dal carteggio di Ascarelli: qui penso ovviamente allo splendido T. ASCARELLI, *Pensieri e lettere familiari*, a cura di P. Femia, I. Martone e I. Sasso, Napoli, ESI, 2017, p. 135.

sempre (dovunque e ovunque) delicata questione dei criteri di interpretazione del contratto.

Ora, in questo dialogo (ormai, purtroppo, solo retrospettivo) tra Nicolò Lipari e chi scrive, se ci chiediamo come, oggi, il contratto venga interpretato in Italia, io direi che i notissimi criteri legislativi di ermeneutica contrattuale sono applicati dalla giurisprudenza in un modo volto a contemperare due esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, la tutela della libertà contrattuale, e quindi dell'autonomia privata; dall'altro lato, la tutela della giustizia contrattuale, il che legittima un intervento giudiziale sul contratto volto a renderlo, se non 'giusto', quantomeno, 'non ingiusto'.

Per un verso, infatti, la giurisprudenza (e dico la giurisprudenza, perché la dottrina ha posizioni senza dubbio più variegate) ribadisce come il perno dell'interpretazione stia nelle parole utilizzate dalle parti nel testo del contratto (e questa linea argomentativa va ovviamente letta nel senso della tutela dell'autonomia privata, che si estrinseca appunto nel testo delle clausole contrattuali); ma, per altro verso, la stessa giurisprudenza è anche attenta al valore della giustizia contrattuale, con, a volte, deviazioni verso l'equità contrattuale, che è necessariamente un'equità contestuale, e dunque, come tale, non necessariamente generalizzabile, nell'ottica del precedente, tanto vincolante quanto persuasivo.

Ciò significa che, in questi casi e per queste esigenze, la giurisprudenza adotta un approccio interventista sul contratto, dunque, appunto, contestualista, onde andare al di là del testo scritto e, anzi, onde evitare che il testo scritto possa rivelarsi uno scudo formalistico in danno della parte più debole. È quindi chiaro che, al centro del rapporto tra interpretazione del contratto nell'ottica dell'autonomia privata e interpretazione del contratto nell'ottica della giustizia contrattuale si staglia, in tutta la sua dialettica problematicità, la relazione, altrettanto dialetticamente problematica, tra testualismo contrattuale, e contestualismo contrattuale.

Questa relazione, anche per quanto ho detto fin qui, è interessante sotto diversi punti di osservazione, e il rapporto tra testo e contesto (naturalmente, rilevante non solo in riferimento al contratto, ma a ogni previsione legislativa) è al centro non solo di ogni riflessione intorno al diritto, ma di ogni riflessione che abbia oggetto un qualunque testo (basti qui ad esempio richiamare una recente raccolta di

saggi di un grande studioso qual è Carlo Ginzburg. Il libro si intitola, richiamando San Paolo, “La lettera uccide”; ma Ginzburg ragiona in una duplice prospettiva: perché, da un lato, effettivamente, la ‘sola’ lettera uccide, ma, dall’altro, la lettera uccide ‘chi la ignora’ – che è poi la questione, ambivalente, al centro di ogni problema ermeneutico, che impone al contempo l’allontanarsi dal testo e il riavvicinarsi al testo)<sup>12</sup>.

5. Se allora pensiamo, in particolare, ai criteri codicistici di interpretazione del contratto, ci imbattiamo nella consueta distinzione tra criteri soggettivi e criteri oggettivi: i primi servono appunto a individuare la comune intenzione delle parti e i secondi servono invece a attribuire un significato al contratto, quando il giudice non sia riuscito a accertare la comune intenzione delle parti.

È ovvio che questa distinzione segue da vicino la distinzione tra la prospettiva che valorizza l’autonomia privata e la prospettiva che invece valorizza l’interventismo giudiziario.

Ora, dal punto di vista del testo contrattuale, il perno è l’art. 1362, che ha a oggetto appunto la comune intenzione delle parti.

Questa disposizione merita qualche parola di commento, perché il testualismo contrattuale, da un lato, è in essa accolto, ma, dall’altro, è al tempo stesso respinto, o meglio: potremmo dire che l’art. 1362 individua un testualismo contrattuale da intendersi in senso debole.

La disposizione è composta di due commi: nel primo comma si dice che, nell’interpretare il contratto, si deve andare alla ricerca della comune intenzione delle parti, non limitandosi ad accertare il significato letterale delle parole delle clausole contrattuali.

Ecco allora perché ho parlato di un testualismo contrattuale in senso debole, ovvero, come potremmo anche dire, di un testualismo contrattuale moderato: non nel senso, ovviamente, che il contenuto letterale del contratto non conta, ma nel senso che ci può non essere una perfetta coincidenza tra le parole del contratto e la volontà delle parti (e vedremo tra poco che l’espressione ‘volontà delle parti’ va intesa più in senso economico che non psicologico).

Il secondo comma dell’art. 1362 prevede, infatti, che, per determinare la comune intenzione delle parti, si debba valutare il com-

---

<sup>12</sup> C. GINZBURG, *La lettera uccide*, Milano, Adelphi, 2021.

portamento complessivo delle parti, quindi il comportamento da esse tenuto anche nella fase successiva al momento della conclusione del contratto – appunto nella fase della esecuzione.

Possiamo allora chiederci: c'è, qui, una opposizione, o almeno una tensione, tra il testo contrattuale e il contesto contrattuale, cioè tra dimensione testuale e dimensione empirica dell'esecuzione? Dico 'dimensione empirica', perché faccio riferimento alle condotte esecutive materialmente tenute dalle parti, appunto al di là del, e al limite anche contro il, contenuto letterale delle clausole del contratto.

La risposta varia a seconda della concezione che si adotti dell'autonomia privata.

In breve, potremmo dire: se si adotta una concezione normativistica dell'autonomia privata, allora il contrasto in effetti c'è, perché una tale concezione ci porta a dire che il contenuto della *lex contractus* sta tutto nelle clausole contrattuali, e dunque nel testo.

Le clausole contrattuali, in questa prospettiva, sono l'autentica fonte del vincolo, e dunque ogni distanziamento da esse esprime un parallelo distanziamento dall'autonomia privata, ed è un avvicinamento alla eteronomia, alla eterointegrazione, e quindi, anche, al governo del giudice sul contratto.

Ma questa non è certamente l'unica lettura possibile del rapporto tra testo contrattuale e contesto contrattuale. Ben si può sostenere, infatti, che, se il fondamento del contratto è indubitabilmente la volontà delle parti (una volontà intesa nella specifica e circoscritta prospettiva della realizzazione del programma economico intorno al quale l'accordo si è realizzato), e, ancora, se tale volontà delle parti non può avere una rilevanza solamente statica (cioè, con riguardo al momento genetico), ma ha necessariamente una rilevanza anche dinamica (cioè, con riguardo al momento funzionale), ecco che, allora, è la stessa volontà delle parti che, onde poter realizzare lo scopo del contratto (ciò che – con una espressione apparentemente tutta modernissima, perché, negli ultimi anni, ha guadagnato il favore della giurisprudenza e della dottrina, ma che, in realtà, era conosciuta benissimo anche in passato – si può definire causa concreta, ovvero, nella logica dell'operazione economica, il programma economico-contrattuale condiviso), deve spontaneamente adattarsi al contesto concreto (tanto endocontrattuale quanto esocontrattuale) che progressivamente emerge, e rispetto al quale le parti non possono re-

stare indifferenti (se non altro, per una ragione economica: l'indifferenza delle parti ai mutamenti contestuali, interni e esterni a un contratto, ha un costo, e tale costo va a incidere sull'intera operazione economica che il contratto esprime, e quindi sulla complessiva efficienza del contratto).

6. Se allora ragioniamo in questa prospettiva, che è appunto, in chiave metodologica, la concezione, per così dire, ermeneutico-contestuale, nella quale pienamente si riconosce Nicolò Lipari, le condotte esecutive delle parti diverse rispetto a quanto espressamente previsto nel testo contrattuale non assurgono necessariamente al rango di fattori di contraddizione o, peggio, di contrasto, del testo contrattuale, ma, al contrario, possono essere necessarie (anzi, indispensabili), proprio per poter rimanere fedeli a una volontà delle parti che, appunto, non va ricondotta alla dimensione psicologica, ma a quella economica.

Orbene, uno dei maggiori temi di discussione, quando si parla di interpretazione del contratto (ma certamente anche della legge) è il famoso principio *in claris non fit interpretatio*: se un testo è chiaro, non è necessario interpretarlo, perché il suo significato è autoevidente<sup>13</sup>.

Nicolò Lipari, nel suo scritto ricordato più sopra, è ovviamente critico rispetto alla forza ermeneutica del testualismo contrattuale, e questa critica è soprattutto svolta a partire dal principio di ragionevolezza ermeneutica. Lo stesso Lipari, infatti, nel 2021, ha redatto la corposa e robusta voce '*Contratto e principio di ragionevolezza*'<sup>14</sup>.

Dicono i critici dell'*in claris*: questo principio non è accettabile, perché nasconde qualcosa, e a volte molto, di ciò che il giudice effettivamente fa per poter compiere la complessiva operazione ermeneutica, e, quindi, per arrivare alla conclusione, rispetto al testo contrattuale, di chiarezza/non chiarezza.

Proporrei questo brevissimo commento: in un momento storico in cui, da più parti, si è appunto critici verso il concetto di fattispe-

<sup>13</sup> In tema v. ora V. VELLUZZI, *Metodologia e diritto civile. Una prospettiva filosofica*, Roma, Carocci, 2023, Cap. 1 («La chiarezza molteplice e l'interpretazione del contratto»), p. 19 ss.

<sup>14</sup> N. LIPARI, *Contratto e principio di ragionevolezza*, in *Enc. dir., I Tematici - I. Contratto*, 2021, p. 356 ss.

cie (e ciò accade in tutti gli ambiti del diritto, non solo nel diritto civile); in un momento in cui l'argomentazione per principi è sempre maggiormente diffusa, credo che ci siano buone ragioni per un recupero, e quindi per una sua difesa, del testualismo contrattuale, e in particolare per un'applicazione del principio *in claris non fit interpretatio*, ma proprio nella chiave di cui al titolo del libro di Carlo Ginzburg, che prima ho citato, ovvero: la lettera uccide e lo spirito vivifica (e noi potremmo allora anche dire: la lettera uccide e il contesto vivifica), sì, ma nel senso che la lettera, appunto, uccide chi la ignora, che è poi un appello, in generale, alla filologia, e, in particolare, nel nostro ambito giuridico, è un appello al costante affinamento delle tecniche argomentative, le quali, però, dal testo devono pur sempre muovere, al limite anche per sconfessarlo, ma solo *ex post*, cioè successivamente a un giudizio interpretativo che, se effettivamente tale, deve prefiggersi di voler capire tutto ciò che sta nel testo e nel contesto contrattuale.

Il testualismo contrattuale, o, se si preferisce, il letteralismo contrattuale, può quindi essere uno strumento di correzione argomentativa, ovvero di correzione prospettica, e quindi di difesa dell'autonomia privata contro quei tentativi di interpretazione del contratto eccessivamente (ovvero, senza buone ragioni ermeneutico-argomentative) sbilanciati sul contesto (classicamente, per mere ragioni di giustizia sostanziale, andando però così contro il programma economico delle parti), e che, in questo modo, dimenticano volutamente (e antifilologicamente) il testo.

Si tratta, evidentemente, di un punto assai delicato (tanto in chiave teorica quanto in chiave applicativa), e quindi cerco di essere il più netto possibile: chi scrive non difende affatto la visione isolazionista del contratto (ovvero, il contratto contro l'ordinamento giuridico); non c'è, infatti, a mio modo di vedere, un contratto, inteso quale ordine giuridico dei privati, separato dall'ordinamento giuridico, inteso quale ordine giuridico statale, come se lo spazio giuridico contrattuale fosse uno spazio di libertà che l'autonomia privata è stata autorizzata ad occupare in grazia di una concessione proveniente dall'ordinamento giuridico, e quindi attraverso un potere delegato.

Questa visione separatista, tra contratto e ordinamento, del resto, è oggi debolissima, e lo è, soprattutto, se pensiamo alla dimen-

sione globalizzata del diritto, che ha in sé, inevitabilmente, una benefica proiezione universalistica. Ecco che, allora, andare alla ricerca dei rigidi confini tra ordini giuridici mi sembra una operazione, ancor prima che sbagliata, fallimentare, innanzitutto dal punto di vista della politica del diritto globale e globalizzato<sup>15</sup>, cioè dal punto di vista del fenomeno giuridico per come oggi è transnazionalmente inteso, ovvero un efficacissimo strumento di promozione del benessere, tanto individuale quanto sociale, tanto economico quanto esistenziale.

7. Rifiutandosi la visione isolazionista e separatista del rapporto tra contratto e ordinamento, e, all'opposto, accogliendosi la visione convergente e cooperativa di tale rapporto, il testualismo contrattuale, e dunque l'autonomia privata che prende forma nel regolamento contrattuale, così configurando l'operazione economica, può a tutti gli effetti assumere un ruolo primario, quale fonte del diritto – come si è già accennato più sopra.

Richiamiamo un elementare dato di fatto: il quadro delle fonti del diritto è in costante espansione (anche per ragioni metodologiche: basti pensare al grande successo degli *empirical methods*, soprattutto in ambito statunitense; un approccio empirico al diritto significa che la regola giuridica deve necessariamente tener conto della massa di dati raccolti; dati che, se non altro, esprimono una tendenza, sociale, rispetto alla quale il diritto – inteso come legislazione, giurisdizione, accademia – non può essere indifferente). Conseguentemente, non ci dovrebbero essere particolari difficoltà (per lo meno, se si condivida una sensibilità giusmetodologica all'insegna di quella giusermeneutica contestuale, fondata sulla cooperazione tra sociologica e dogmatica giuridica – ritornandosi, così, a quella seduttiva 'dogmatica sociologicamente orientata')<sup>16</sup> a collocare l'autonomia

<sup>15</sup> Cfr. ora (all'interno di un libro magnifico sotto tutti i punti di vista, e felice sin dal titolo) S. CASSESE, *Varcare le frontiere. Una autobiografia intellettuale*, Milano, Mondadori, 2024, p. 238: «Che cosa si prepara per il giurista del futuro? La risposta è semplice: l'abbandono del nazionalismo giuridico e l'affermazione dell'universalità del diritto».

<sup>16</sup> Cfr. ora M. FÉDOU, *I dogmi* (trad. it.), Brescia, Queriniana, 2024, improntato a un apprezzabile (anche se non dichiarato, e anzi negato: cfr. p. 116) relativismo, come ad esempio si evince leggendo questo rilievo di p. 115 (perfettamente

privata (empiricamente accertabile) all'interno del variegato assetto delle fonti del diritto, e così massimamente valorizzandola, in chiave assiologica, quale principale (perché universale) fattore trasformativo della giuridicità.

8. Qual è, allora, lo specifico punto di ricaduta di questo discorso, rispetto al testualismo e al contestualismo contrattuale?

A mio avviso, il punto di ricaduta è molto netto, ed è che l'autonomia contrattuale (e dunque le parti del contratto, ovvero gli avvocati delle parti), nella fase della negoziazione e poi in quella della esecuzione, devono prendere molto sul serio (al di là dei ben noti costi transattivi) il momento della redazione del testo contrattuale, pensato appunto anche in una prospettiva dinamica, cioè adattativa rispetto ai vari contesti relazionati o relazionabili al contratto. Qui non sto ovviamente pensando alla questione della 'oggettiva' chiarezza del linguaggio (che sarebbe una indebita banalizzazione del problema ermeneutico); molto più semplicemente, sto pensando alla questione della individuazione del programma economico del contratto. Più nettamente: all'esigenza di dar vita a un regolamento contrattuale che faccia emergere con chiarezza il complessivo senso dell'operazione economica: ecco che, allora, a certe condizioni, il testo contrattuale diventa il contesto di sé stesso.

È vero (ne ho appena fatto cenno) che tutto ciò porta a un aumento dei costi di transazione, ma è anche vero che, in assenza di una fase di scrupolosa progettazione e programmazione del regolamento contrattuale (del resto, il contratto in sé è un programma economico, un piano economico di maggiore o minore durata temporale), il contratto risulta depotenziato, ovvero nasce già depotenziato, sia rispetto alla teoria delle fonti, sia rispetto alla possibilità, per l'autonomia privata, di costruire, non solo *ab initio* ma anche progressivamente (per ragioni contestuali, interne o esterne al contratto medesimo), e nel dettaglio, l'operazione economica, consentendo così che da questa costruzione (o progressiva ricostruzione) possano derivare, quando e se opportuni, tutti quegli svolgimenti dell'autono-

---

declinabile in chiave giuridica, com'è ovvio): «Un primo punto deve essere richiamato: i dogmi, per quanto importanti siano, non sono che un elemento all'interno della tradizione ecclesiale».

mia privata che le parti non hanno previsto (e che, verosimilmente, non avrebbero neppure potuto prevedere – e che comunque non hanno indicato nel regolamento contrattuale), ma che sono argomentativamente riconducibili (nella prospettiva economico-contestuale) al senso, appunto, economico che quella operazione negoziale esprime.

L'operazione economica (intesa, sì, come categoria concettuale, ma con un evidentissimo ancoraggio empirico) assume dunque una basilare portata programmatica, da valorizzarsi proprio nel momento in cui il testo del contratto assuma la veste di fondamento, prima, per gli avvocati, e, poi, per il giudice, di una interpretazione economicamente orientata, che ben può andare oltre il testo del contratto, senza, però, che l'autonomia privata corra alcun rischio di 'espropriazione giudiziale'.

9. Mi sposto ora – avviandomi alla conclusione – sul fronte della giustizia contrattuale e, quindi, sul fronte dell'interventismo giudiziario sul contratto: un interventismo che, a ben vedere, è un concetto con più volti e sfaccettature.

Esiste certamente una versione, per dir così, 'standard' dell'interventismo giudiziale sul contratto: essa collega strettamente tale interventismo alla eteronomia, con l'effetto per cui, da un lato, il giudice supera il testualismo contrattuale, ma, dall'altro lato, l'interpretazione del contratto (anche al di là e contro il testo contrattuale) si muove lungo una strada di una politica del diritto a forte impronta solidaristica.

Questa impostazione, a mio modo di vedere, ha alcuni grossi limiti: il principale, direi, è che essa guarda, come accadeva nel passato, al contratto e all'ordinamento in modo, se non contrapposto, tendenzialmente isolazionista, quasi che il contratto fosse potenzialmente pericoloso alla stessa libertà dei consociati, nel senso di introdurre elementi di perturbamento all'interno dell'ordine giuridico sociale. Ma, a veder bene, questa è esattamente la funzione della libertà individuale, che è sempre (o molto spesso) fonte di novità, e quindi di trasformazione (e, in certa misura, anche di sconvolgimento; gli esempi sono molteplici: basti pensare alle potenzialità – molte ancora inesprese, per una prudenza tutta conservatrice, che impedisce di conoscere, empiricamente, le conseguenze, magari anche fortemente

negative, di determinati fenomeni – dell'autonomia privata nell'ambito familiare e del c.d. biodiritto, e poi nell'ambito della *Law & Technology*).

In questo senso, vorrei dirlo in termini particolarmente incisivi (e, ovviamente, anche altrettanto incisivamente criticabili), l'autonomia privata non è mai conservatrice; l'autonomia privata è sempre progressista, perché sempre tendenzialmente trasformativa della realtà sociale.

Pensare, quindi, al contratto quale regno della libertà, e perciò dell'individualismo, e invece considerare l'ordinamento giuridico dei contemporanei Stati costituzionali di diritto come il luogo di una solidarietà assiologicamente sospettosa dell'autonomia contrattuale, è metodologicamente opinabile, e, nella linea della politica del diritto contrattuale contemporaneo – transnazionale e globalizzato, dunque universale –, è un errore.

Il contratto produce benefici sociali: è strumento di potenziamento sociale; è strumento di emancipazione sociale.

Il che, naturalmente (ho fatto questo rilievo anche più sopra), non significa che il contratto sia un ordine giuridico a sé stante, indipendente dall'ordinamento giuridico; al contrario, significa che il contratto e l'ordinamento giuridico cooperano nella linea di uno sviluppo, in primo luogo, della libertà individuale (certo, una libertà individuale che non può non essere anch'essa contestuale), e dunque della libertà economica, e conseguentemente di tutte le potenzialità economiche insite nella libertà individuale.

Si può aggiungere questa osservazione: proprio perché ci troviamo all'interno di un contemporaneo Stato sociale di diritto si dovrebbe condividere l'idea della progressiva espansione dell'autonomia privata negoziale – e la libertà contrattuale è una componente primaria di siffatta libertà.

In questa prospettiva, allora, è certamente corretto fare riferimento al solidarismo contrattuale e anche all'interventismo giudiziale sul contratto, ma all'interno di una sensibilità politica non ostile all'espansione dell'autonomia privata. Se è questa la lettura del solidarismo contrattuale che si accetta, è evidente che il principale compito ermeneutico del giudice non sarà quello di analizzare il contratto nella prospettiva della forza o della debolezza delle parti (questo, semmai, è il compito del legislatore, che lo svolgerà attraverso

specifici interventi di sostegno in chiave di protezione e di tutela: quegli interventi di sostegno tipici degli Stati sociali di diritto); piuttosto, il giudice, in chiave ermeneutica, dovrà consentire al contratto di realizzare, fino in fondo, lo scopo economico per cui è esso nato, e dunque dovrà (o dovrebbe) favorire l'obiettivo di partenza cui tendeva l'autonomia privata.

Da questo angolo prospettico, allora, io non temo il giudice interventista, e non lo temo per una ragione concettuale e metodologica: non esiste un solo 'idealtipo' di giudice interventista. Esistono, invece, specifiche e diversificate concretizzazioni del giudice interventista, in ragione dello specifico, e diversificato, contesto di riferimento – culturale, sociale, economico, politico, giuridico.

10. Per concludere: nella prospettiva dell'interpretazione del contratto, il testo contrattuale non va visto come necessariamente contrapposto all'interventismo giudiziario, proprio perché l'autonomia privata, oggi, non va vista come necessariamente contrapposta all'eteronomia, e quindi all'ordinamento giuridico.

Ciò che sta fuori dell'ordinamento giuridico, perché sta dentro il contratto, non necessariamente è in opposizione all'ordinamento giuridico, anche quando non abbia trovato (o non abbia ancora trovato) un espresso accoglimento da parte di quest'ultimo.

E se oggi non può più dirsi, come un tempo, che tutto ciò che non è vietato è permesso (se questo fosse vero, non si capirebbe il successo dell'abuso del diritto; non si capirebbe il successo dell'argomentazione fondata sui principi generali; non si capirebbe il successo dell'argomentazione fondata sulla tutela dei diritti fondamentali dell'essere umano), può però invece dirsi che il rapporto tra permesso e vietato, e dunque tra autonomia e eteronomia, può essere letto alla luce del principio di precauzione (se vogliamo usare questa formula ben nota), letto però in chiave liberale.

Ovvero: se non tutto ciò che discende dall'autonomia privata è da approvare automaticamente e meccanicamente, per decidere cosa sia da approvare e cosa sia invece da reprimere è indispensabile, prima di tutto, che l'autonomia privata possa svolgersi ed esprimersi all'interno di uno spazio molto vasto.

Lo spazio dell'autonomia privata contrattuale, potenzialmente, è molto ampio, e questa ampiezza consente appunto di pensare,

oggi, al rapporto tra testualismo interpretativo e interventismo giudiziario in un modo non oppositivo ma cooperativo.

Ecco perché ho cercato di leggere la lezione giusmetodologica di Nicolò Lipari (contestualistica e prasseologica), in qualche misura, contro le intenzioni dello stesso autore, sostenendo così la bontà del ricorso al testualismo contrattuale che, non paradossalmente, diviene però uno strumento che il contestualismo medesimo può mettere a frutto, per allargare gli spazi di operatività dell'autonomia privata.

Il che, forse, fa emergere anche un altro aspetto problematico, per riprendere, così, solo qualcuna delle molte critiche che sono soliti formulare gli 'anti-contestualisti': qual è la fonte di legittimazione dell'interprete, nel momento in cui dichiara di leggere il contesto, e, soprattutto, nel momento in cui l'interprete decida una controversia richiamandosi espressamente al contesto?

Si può rispondere, in prima e provvisoria battuta: la forza del contesto prevale sempre sulla forza del testo, ma il controllo del contesto, e soprattutto la perimetrazione del contesto, si attua sempre passando per il testo – in questo caso il testo contrattuale.

Proprio per evitare che la lettera uccida chi la ignori.

### *Abstract*

Il saggio riprende, in particolare, un contributo di Nicolò Lipari dedicato all'interpretazione e all'integrazione del contratto, per poi svolgere alcune riflessioni intorno alla relazione tra contratto e ordinamento, alla centralità dell'economia del contratto, e all'autonomia privata quale primaria fonte del diritto, o comunque fattore di trasformazione giuridica

The essay considers, in particular, a contribution by Nicolò Lipari dedicated to the contract interpretation and integration, and then carries out some reflections around the relationship between contract and the legal system, the centrality of the economics of the contract, and private autonomy as a primary source of law, or at any rate a factor of legal transformation.

